

## **TI\_GERICHTE 14.2000.00058 vom 26. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.00058](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.00058)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.00058 du 26 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.00058 del 26 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

ad art. 174 LEF). L'autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia "echte nova", in contrapposizione agli pseudonova, ossia "unechte nova"), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d'ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell'autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l'altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvidità, concetto noto nella LEF. L'illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvidità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvidità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l'atto di appello, di estratti dell'Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo (Roger Giroud ; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann , Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172). b) In prima sede il fallimento del \_\_\_\_\_ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della \_\_\_\_\_ dell'importo di fr. 500.-- oltre accessori. Dalla ricevuta doc. C dell'UE di Lugano emerge che la debitrice ha versato fr. 565.-- a copertura della relativa esecuzione. Inoltre dalla dichiarazione 19 maggio 2000 sempre dell'UE di Lugano si evince che contro l'appellante non vi sono più procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l'appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di

insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento del \_\_\_\_\_ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. 2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF pronuncia: I. L'appello 19 maggio 2000 \_\_\_\_\_, è accolto. 1. La dichiarazione di fallimento 16 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. \_\_\_\_\_, nei confronti del \_\_\_\_\_, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico del \_\_\_\_\_. 3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico del \_\_\_\_\_. II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico del \_\_\_\_\_. III. Intimazione: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.